

Proponente: 31.A
Proposta: 2020/926

del 30/06/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 834

del 30/06/2020

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI UN "TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE" PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DI LEGGE, PROMOSSO DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché il presente provvedimento, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati classificati quali "sensibili" in quanto idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto trattato - ai sensi delle vigenti normative relative alla tutela dei dati personali di cui al D. Lgs.vo 196/2003, al Regolamento UE 679/2016 e a recenti risoluzioni del Garante per la protezione dei dati personali - ai fini della tutela della riservatezza dell'interessato secondo il principio di pertinenza non eccedenza, l'interessato non viene generalizzato all'interno del provvedimento, ma, utilizzando la tecnica dell'"identità celata dall'allegato non pubblicabile", lo stesso viene generalizzato all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile.

Preso atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 16/04/2020 n. 65 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020.
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 54 del 29/04/2019 il Rendiconto della gestione per l'anno 2018 e relativi allegati;

Visti e richiamati, in materia di tirocini formativi e di orientamento:

- l'art. 18 della legge n. 196/97, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
- il D.M. n. 142/1998 *"Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento"*, il quale prevedeva tra l'altro: la possibilità di stipulare apposite "convenzioni" per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento professionale a favore di studenti, disoccupati, disabili, soggetti svantaggiati o altri soggetti in essa individuati, tra i "soggetti promotori" di tirocinio, abilitati ed in essa individuati e tra i quali figurano le Università e le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, i Centri di formazione professionale, i Centri per l'Impiego, ecc. ed i "soggetti ospitanti" pubblici e privati; che i datori di lavoro pubblici e privati indifferentemente, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente; che approvava gli "schemi tipo" di "Convenzione" e di "Progetto formativo" di tirocinio di formazione e di orientamento;
- la propria deliberazione n. 21553/298 del 24/10/2002, legalmente esecutiva il 10/11/2002, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di "Convenzione tipo" sulla scorta di quello indicato dal D.M. 142/1998, da utilizzare per le Convenzioni da adottarsi tra il Comune di Reggio Emilia ed i soggetti promotori tra cui le Università, per l'attivazione di tirocini formativi per laureati o laureandi ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 e del D.M. 25/03/1998, n. 142;
- la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 1898/26 del 03/02/2003 con la quale è stato conferito mandato al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, Dott.ssa Battistina Giubbani, di rappresentare il Comune di Reggio Emilia nella stipula di tutte le convenzioni per l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento con i competenti soggetti promotori, secondo lo schema di cui al

precedente punto, nonché la sottoscrizione dei singoli progetti formativi individuali per ciascun tirocinante ospitato;

- la complessiva competenza in materia di attivazioni di tirocini formativi e di orientamento professionale da sempre, ed ancora attualmente, rimessa in capo al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e Organizzazione, nell'ambito dell'incarico dirigenziale conferito dal Sindaco;
- la Direttiva Ministeriale n. 2/2005 "Tirocini formativi e di orientamento" del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- tutta la successiva evoluzione normativa inerente i tirocini formativi e di orientamento professionale, tra cui la cosiddetta "Legge Fornero" n. 92/2012 – in particolare art. 1 commi 34, 35 e 36, la quale prevedeva la conclusione di un accordo in sede di conferenza permanente Stato Regioni Province autonome per la definizione di "Linee Guida" condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri in essa definiti, tra i quali si rileva anche la obbligatoria corresponsione di una congrua indennità al tirocinante, in relazione alla prestazione svolta;
- le successive "*Linee guida in materia di tirocini*" adottate in esecuzione dell'art. 1 comma 34 della succitata Legge Fornero, a seguito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante "Linee Guida in materia di Tirocini" – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013, le quali:
 - operano un "distinguo" tra tirocini curricolari ed extracurricolari;
 - specificano che i tirocini curricolari sono esclusi dall'applicazione delle Linee Guida;
 - e nelle quali, tra l'altro, si definisce meglio la competenza legislativa rimessa in capo alle singole Regioni in materia di disciplina dei tirocini extracurricolari, sulla base dei principi generali stabiliti nelle medesime Linee Guida e si conviene che le Regioni e le Province autonome si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle "Linee guida";
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 che recepisce le Linee Guida ed apporta le conseguenti necessarie modificazioni ed adeguamenti alla propria previgente normativa Regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento professionale - L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 "*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro*" e. s.m.i. che la rendono in tal modo conforme agli indirizzi delle Linee Guida sopracitate;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna progr. n. 1005 del 18/06/2019 "*L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini*", con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione e di progetto individuale per i tirocini extracurricolari di cui all'art. 24 comma 3 e di progetto personalizzato di cui all'art. 26 novies della Legge Regionale 17/2005;
- le nuove "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", adottate dall'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 34, della L. 28/06/2012, n. 92 – Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017 – le quali aggiornano e sostituiscono le Linee guida in materia di tirocini extracurricolari precedentemente approvate Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013, che dovevano essere recepite dalle singole Regioni per trovare applicazione sul territorio;
- la Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 356 del 12/03/2018 con la quale è stato approvato il progetto di Legge Regionale recante "Disposizioni in materia di tirocini". Modifiche alla Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i., che prevede sostanzialmente il recepimento delle Linee Guida ed un adeguamento della Legge Regionale in relazione alle modifiche introdotte dalle suddette Linee Guida Statali;

- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 1 del 04/03/2019 che recepisce le Linee Guida e a partire dal 1° Luglio 2019 apporta le conseguenti necessarie modificazioni ed adeguamenti alla propria previgente normativa Regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento professionale - L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 "*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro*" e. s.m.i. che la rendono in tal modo conforme agli indirizzi delle Linee Guida sopracitate;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", che all'art. 2 "equipara", ai fini delle disposizioni in materia di sicurezza in esso trattate, i tirocinanti ai lavoratori, e pertanto rende obbligatoria l'erogazione ai tirocinanti, da parte dei soggetti ospitanti, della debita informazione/formazione di cui agli artt. 36 e 37 della medesima legge;

Considerato che il Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" si intende conseguentemente autorizzato, alla luce della evoluzione normativa intervenuta in materia di tirocini, alla stipula delle Convenzioni e dei progetti formativi (per quanto attiene ai tirocini extracurricolari e/o comunque soggetti alla disciplina di cui alle "Linee Guida in materia di Tirocini" – Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017) secondo gli schemi approvati dal legislatore competente - come da ultimo risulta essere la Regione Emilia Romagna - con le suddette Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia Romagna;

Valutato:

- che tra i tirocini rientranti nella piena applicazione delle "*Linee Guida in materia di Tirocini*" – Repertorio atti n. 86/CSR del 25 gennaio 2017 e della conseguente Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 e s.m.i., vi sono anche quelli promossi per agevolare l'inclusione sociale di persone in particolare difficoltà e condizioni di svantaggio, ecc...;
- che il disposto di cui all'art. 26 novies della L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 e s.m.i. prevede la promozione anche di tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, ecc. di durata non superiore a 24 mesi, periodo eventualmente prorogabile a seguito di attestazione della necessità di proroga da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona;
- che la già citata Legge Fornero n. 92/2012 all'art. 1 comma 36, puntualizza comunque che, dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare comunque maggiori oneri a carico della Finanza pubblica;
- che l'art. 26 quater della suddetta Legge Regionale, prevede che al tirocinante venga corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio, corrispondente almeno a 450 Euro mensili;
- che la suddetta indennità di partecipazione, normalmente a carico del soggetto ospitante, nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti svantaggiati, disabili, ecc. è a carico del soggetto Promotore Ausl di Reggio Emilia;
- che pertanto, dall'attivazione di tali tipologie di tirocini seppur extracurricolari, e soggette in via diretta, sia alle Linee Guida che alla Legge Regionale Emilia Romagna, non deriva per il soggetto ospitante anche se Pubblica Amministrazione, alcun significativo maggiore onere di spesa;

Considerato:

- che l'Ausl di Reggio Emilia aveva richiesto con propria lettera in atti al n. 134281 di PG del 09/07/2019 la disponibilità di questa Amministrazione Comunale alla ripetizione di un tirocinio "di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", di cui alla Legge Regione Emilia Romagna n. 17/2005 e s.m.i. ex art. 25 comma 1 lettera C bis (attuale art.

26 novies), per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020, presso il Servizio Servizi Culturali – UOC Gestione Biblioteche del nostro Ente;

- che il Servizio Servizi Culturali – UOC Gestione Biblioteche del nostro Ente, si era dichiarato favorevole all’iniziativa e disponibile a ripetere il tirocinio per un soggetto di cui alla Legge Regionale 17/2005 e s.m.i. ex Art. 25 comma 1 lettera C bis (attuale art. 26 novies), presso la propria struttura Biblioteca Panizzi;
- che il Servizio Servizi Culturali – UOC Gestione Biblioteche del Comune di Reggio Emilia aveva chiesto pertanto autorizzazione a ripetere tale tirocinio al competente Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione”;
- che ai sensi della Legge Regionale E.R. n. 17/2005 e s.m.i., alla convenzione che regola il suddetto tirocinio deve essere allegato **1 progetto personalizzato, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta Regionale**, da sottoscrivere da parte del soggetto coinvolto nell’esperienza di tirocinio, in via informatica tramite il portale S.A.R.E. (1 convenzione per 1 progetto);

Rilevato che, sulla scorta di tutto quanto sopraevidenziato, nonchè sulla base di espressa richiesta della Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia era stata stipulata apposita “Convenzione” tra il Comune di Reggio Emilia e la Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, sulla base dei predetti modelli già definiti, in atti al n. 125078 del 25/06/2019 avente ad oggetto “Convenzione per la realizzazione di tirocini”, che costituisce allegato A) al presente provvedimento, per ospitare n. 1 soggetto in tirocinio di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione ai sensi della Legge Regionale 17/2005 e s.m.i. art. 25 comma 1 lett. C bis (attuale art. 26 novies);

Preso atto:

- della temporanea interruzione del tirocinio di cui sopra nel periodo dal 14/03/2020 al 17/05/2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria intervenuta a causa del Covid-19 che ha comportato la chiusura al pubblico della struttura Biblioteca Panizzi in cui il tirocinante era stato inserito;
- dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 che consente la ripresa dei tirocini in presenza previo accordo dei soggetti promotore, ospitante e tirocinante nel rispetto delle Normative e Protocolli Nazionali e Regionali relativi alle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus covid-19, della contestuale apertura della Biblioteca Panizzi e della successiva richiesta n. 102220 di P.G. del 22/06/2020, pervenuta dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, di ulteriore proroga del soggetto in tirocinio, inserito presso il Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche – Biblioteca Panizzi, per il periodo corrispondente alla sospensione del tirocinio a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e più precisamente dal 01/07/2020 al 31/08/2020, richiesta alla quale il Responsabile del Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche del Comune di Reggio Emilia, ha acconsentito per dare la possibilità al tirocinante di recuperare tale periodo;

Considerato inoltre, in merito agli obblighi rimessi in capo ai soggetti ospitanti, dall’art. 26 bis della Legge Regionale E.R. n. 17/2005 e s.m.i., che il Comune di Reggio Emilia:

- si impegna ad utilizzare i tirocinanti unicamente per attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- non ha effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l’attivazione dei tirocini, nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi: licenziamento per giustificato motivo

oggettivo; licenziamento collettivo; licenziamento per superamento del periodo di comporto; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo;

- non fruisce della cassa integrazione guadagni straordinaria per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione dei tirocini;
- non è stato sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini;
- che il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione ha verificato che con la proroga dei tirocini richiesti dall'Ausl di Reggio Emilia non viene superata per l'intero periodo di attività, la percentuale massima del 10% di tirocini attivabili contemporaneamente in relazione al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato, previsto dalla Legge e che comunque i tirocini di cui all'art. 26 novies della Legge Regionale 17/2005 sono esclusi da tali limiti;
- che al tirocinante verrà corrisposta - ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 quater della Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i., una indennità di partecipazione mensile, a cura del soggetto promotore (AUSL di Reggio Emilia), così come specificato sul Progetto Formativo nel campo "Indennità";
- che in caso ed a seguito di inserimento dei soggetti in percorsi di tirocinio, il Comune di Reggio Emilia garantisce la loro specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolta in modo collettivo con altri inserimenti in tirocinio, (unicamente qualora la stessa formazione non sia già stata resa ed effettuata in maniera certificata, dal soggetto Promotore o altro soggetto competente mediante appositi e specifici moduli formativi);

Rilevato che:

- dalla proroga del suddetto tirocinio non deriverà alcun onere economico per il Comune di Reggio Emilia considerato che il tirocinante gode delle coperture assicurative a cui ha provveduto l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia in qualità di soggetto promotore;
- il soggetto promotore (Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia), erogherà direttamente a titolo di sostegno economico un assegno di frequenza al tirocinante così come specificato nello specifico progetto formativo redatto all'atto della ripetizione del tirocinio;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, potersi autorizzare la proroga del tirocinio di un soggetto che viene meglio generalizzato all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, ai fini della tutela della riservatezza dell'interessato, presso il Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche – Biblioteca Panizzi del Comune di Reggio Emilia, precisamente dal 01/07/2020 al 31/08/2020, specificando che il progetto formativo, pubblicato all'atto della ripetizione del tirocinio, è stato mantenuto alle stesse e medesime condizioni;

Visti:

- Il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 (impegni di spesa) commi 7 e 9;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 art. 4, 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;

- l'art. 59 (Dirigenti) e 60 (Responsabilità dei Dirigenti) dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'incarico attribuito alla Dr.ssa Giubbani Battistina dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249), della direzione ad interim del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2020

DETERMINA

1. di autorizzare, per tutte le motivazioni indicate in premessa - nell'ambito della Convenzione di tirocinio stipulata all'atto della ripetizione del tirocinio con l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia – la proroga del tirocinio di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, ai sensi della Legge Regionale 17/2005 e s.m.i. ex Art. 25 comma 1 Lett. C bis (attuale art. 26 novies), non mirato all'assunzione, di una persona meglio generalizzata all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, ai fini della tutela della riservatezza dell'interessato, per un periodo corrispondente alla sospensione del tirocinio a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e più precisamente dal 01/07/2020 al 31/08/2020, specificando che il progetto formativo, pubblicato all'atto dell'attivazione dei tirocini, è stato mantenuto alle stesse e medesime condizioni;
2. che al tirocinante verrà corrisposta - ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 quater della Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i. una indennità di partecipazione di Euro 250,00 mensili, a cura del soggetto promotore (Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia), così come previsto dal Progetto Formativo;
3. di prendere altresì atto che il tirocinante gode delle coperture assicurative a cui ha provveduto l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia in qualità di soggetto promotore;
4. di prendere atto che la specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata resa al tirocinante mediante appositi e specifici moduli formativi di Formazione Generale e di Formazione Specifica e che tale percorso formativo è stato validato dal Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione del Comune di Reggio Emilia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)